

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

*redatto ai sensi dell'articolo
42-bis c.c. nonché
dell'articolo 2501 ter c.c.*

- Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente "**Cassa Edile della Provincia di Potenza**", di seguito denominato "Cassa Edile Potenza", con sede in Potenza, alla Via Pienza, 104, codice fiscale 80005590767;
- Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente "**Cassa Edile della Provincia di Matera**", di seguito denominata "Cassa Edile Matera", con sede in Matera, alla Via delle Nazioni Unite, 43, codice fiscale 02629890778.

Ciascuno, dotato dei poteri e della competenza esclusiva, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 42-bis c.c. e 2501-ter, comma 1, c.c., ha redatto, sottoscritto e depositato, presso la sede legale di ciascuna degli enti medesimi, il presente Progetto di Fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter c.c.

PREMESSO CHE

È corrente in Potenza l'ente paritetico territoriale bilaterale, costituito ai sensi degli art. 36 e s.s. del codice civile, denominato "**Cassa Edile Potenza**", con sede in Potenza, alla Via Pienza, 104, codice fiscale 80005590767, costituita con atto notarile.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dallo statuto del medesimo e dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra l'associazione datoriale A.N.C.E. e le Federazioni nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nonché tra A.N.C.E. Basilicata, FENEAL-UIL Basilicata, FILCA-CISL Basilicata e FILLEA-CGIL Potenza.

Lo Statuto dell'Ente "**Cassa Edile Potenza**", che si allega al presente Progetto, prevede che l'ente sia retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da dodici membri e che sia nominato un collegio di Sindaci Revisori composto da tre membri.

I suddetti organi sono attualmente costituiti come segue:

Carica	Organizzazione	Cognome	Nome	E-mail
PRESIDENTE	ANCE	MARGHERITA	MICHELE	michele.margherita@gdmmargherita.it

VICE PRESIDENTE	FILLEA CGIL	PALMA	MICHELE	michelepalma@libero.it
CONSIGLIERE	ANCE	LACERENZA	ANTONIO	info@lacerenza.it
CONSIGLIERE	ANCE	MANZI	LUCA	luca.manzi@lacascinastruzioni.it
CONSIGLIERE	ANCE	MANCUSI	FRANCESCO	fmancusi@mancusi.it
CONSIGLIERE	ANCE	MARAGNO	GIOVANNI	giovannimaragno@maragno.com
CONSIGLIERE	ANCE	SANNAZZARO	LUIGI	afcostruzionisrl@tiscali.it
CONSIGLIERE	FILLEA CGIL	DE CRISTOFARO	ANGELA	angela.pinacgil@gmail.com
CONSIGLIERE	FILCA CISL	CASORELLI	ANGELO	angelo.casorelli@tiscali.it
CONSIGLIERE	FILCA CISL	DE MARCO	EGIDIO	e.demarco@cisl.it
CONSIGLIERE	FENEAL UIL	LOMBARDI	CARMINE	carminelombardi78@gmail.com
CONSIGLIERE	FILLEA CGIL	PAOLICELLI	COSIMO DAMIANO	minopaolicelli@gmail.com
SINDACO REVISORE		DE BONIS	MICHELE	studiolegaledebonismichele@gmail.com
SINDACO REVISORE		SANTARCANGELO	FABIO	fabio@studiosantarcangelo.it
SINDACO REVISORE		CARRIERO	GIUSEPPE	dg@ance.basilicata.it

È corrente in Matera l'ente paritetico territoriale bilaterale, costituito ai sensi degli art. 36 e s.s. del codice civile, denominato **"Cassa Edile Matera"** con sede in Matera, in Via delle Nazioni Unite, 43, codice fiscale 02629890778, costituita con atto notarile.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dallo statuto del medesimo e dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra l'associazione datoriale A.N.C.E. e le Federazioni nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nonché tra A.N.C.E. Basilicata, FENEAL-UIL Basilicata, FILCA-CISL Basilicata e FILLEA-CGIL Matera.

Lo Statuto dell'Ente **"Cassa Edile Matera"**, che si allega al presente Progetto, prevede che l'ente sia retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da dodici membri e che sia nominato un collegio di Sindaci Revisori composto da tre membri.

I suddetti organi sono attualmente costituiti come segue:

Carica	Organizzazione	Cognome	Nome	E-mail
PRESIDENTE	ANCE	MARAGNO	GIOVANNI	giovannimaragno@maragno.com
VICEPRESIDENTE	FILCA CISL	DE MARCO	EGIDIO	egidio.demarco@cisl.it
CONSIGLIERE	ANCE	D'ALESSANDRO	MICHELE	avv.micheledalessandro@gmail.com
CONSIGLIERE	ANCE	MARGHERITA	MICHELE	michele.margherita@gdmargherita.it

CONSIGLIERE	ANCE	MONTEMURRO	ANGELO	a.montemurro@costruzionindustriali.com
CONSIGLIERE	ANCE	TREZZA	VITO DOMENICO	m.trezza@trezzasrl.it
CONSIGLIERE	ANCE	TOMA	STEFANO	stefano.toma@tin.it
CONSIGLIERE	FENEAL UIL	DE PALO	GIANFRANCO	gianfrancodepalo@gmail.com
CONSIGLIERE	FENEAL UIL	LOMBARDI	CARMINE	carminelombardi78@gmail.com
CONSIGLIERE	FILCA CISL	CASORELLI	ANGELO	a.casorelli@cisl.it
CONSIGLIERE	FILLEA CGIL	VACCARO	ANGELANTONIO	a.vaccaro@cgilmatra.it
CONSIGLIERE	FILLEA CGIL	PONTILLO	FRANCESCO	anco.pont@gmail.com
SINDACO REVISORE		FESTA	EUSTACHIO	festa.e@studiobasematra.it
SINDACO REVISORE		DELLA SPERANZA	MARIA VITTORIA	mv.dellasperanza@virgilio.it
SINDACO REVISORE		DIVONA	FRANCESCO	cdl.divona72@libero.it

CONSIDERATO CHE

Le Casse Edili sono enti paritetici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'edilizia, i quali svolgono un ruolo fondamentale nel settore delle costruzioni. Come emerge dalla *due diligence* allegata, sia la Cassa Edile Potenza che la Cassa Edile Matera sono enti privatistici non commerciali di natura contrattuale a gestione paritetica, i quali regolamentano in forma mutualistica alcune componenti della retribuzione dei lavoratori edili e svolgono attività di tesoreria per conto delle organizzazioni ed enti affini collegati.

La Cassa Edile Potenza, costituita nel 1959, e la Cassa Edile di Matera, costituita nel 1962, hanno sviluppato nel tempo funzioni sempre più articolate, tra cui:

- Gestione degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia;
- Erogazione di prestazioni assistenziali e previdenziali integrative;
- Rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva;
- Gestione del sistema di welfare contrattuale del settore.

La fusione tra le due Casse Edili di Potenza e Matera deve essere realizzata nel rispetto della normativa civilistica in materia di fusioni. In particolare, come previsto dall'art. 2501 c.c., la fusione può realizzarsi attraverso due modalità:

- Fusione propria (o per unione): mediante costituzione di un nuovo Ente;
- Fusione per incorporazione: mediante incorporazione in un Ente preesistente.

Il procedimento richiede, ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. la predisposizione di un progetto di fusione contenente tutti gli elementi essenziali dell'operazione.

Dall'analisi della *due diligence*, emerge una situazione patrimoniale finanziaria solida per entrambe le Casse, ovvero:

- Cassa Edile Potenza:
 - Patrimonio Netto Finanziariamente Disponibile: € 4.048.000;
 - Riserve delle autonome Gestioni: € 1.633.000;
 - Capitale Circolante Netto: € 7.759.000.
- Cassa Edile Matera:
 - Patrimonio Netto Finanziariamente Disponibile: € 604.000;
 - Riserve delle autonome Gestioni: € 666.000;
 - Capitale Circolante Netto: € 1.513.000.

Considerando gli elementi patrimoniali e organizzativi, la fusione per incorporazione con la Cassa Edile Potenza come soggetto incorporante e la Cassa Edile Matera come soggetto incorporato risulta la soluzione ottimale per le seguenti ragioni:

- Maggiore solidità patrimoniale della Cassa Edile Potenza;
- Presenza di significativi asset immobiliari nella Cassa Edile Potenza;
- Struttura organizzativa più articolata della Cassa Edile Potenza.

Nel caso specifico delle Casse Edili di Potenza e Matera, inoltre, la fusione per incorporazione presenta significativi vantaggi rispetto alla fusione propria, i quali possono essere così rappresentati:

A) Vantaggi Patrimoniali.

1. Gestione degli immobili:

- La Cassa Edile Potenza sarà sede legale ed operativa e dispone di significativi asset immobiliari del valore complessivo di € 2.300.000,00;
- La Cassa Edile Matera manterrà la propria sede operativa in Viale delle Nazioni Unite, 43, Matera, proprietà immobiliare del valore di € 231.000,00;
- La fusione per incorporazione consente di mantenere la titolarità diretta di tutti i beni immobili senza necessità di trasferimenti o nuove intestazioni;

2. Solidità patrimoniale:

- Il patrimonio netto finanziariamente disponibile della Cassa Edile Potenza, (€ 4.048.000) è significativamente superiore a quello della Cassa Matera (€ 604.000);
- Le riserve delle gestioni autonome di Potenza (€ 1.633.000) sono più consistenti di quelle di Matera (€ 666.000);
- La fusione per incorporazione consente di preservare questa solidità patrimoniale senza necessità di ricostituire ex novo le riserve.

B) Vantaggi Operativi e Gestionali.

1. Struttura organizzativa:

- La Cassa Edile Potenza ha un organico di sei dipendenti full-time, i quali manterranno il CCNL Edilizia Industria applicato.
- La Cassa Edile Matera ha un organico di quattro dipendenti, di cui due full time e due part-time i quali manterranno il CCNL Edilizia Industria applicato.
- L'incorporazione consente di:
 - a) Mantenere gli attuali presidi territoriali garantendo la presenza capillare sul territorio;
 - b) Ottimizzare i costi di gestione del personale attraverso una direzione unitaria;
 - c) Razionalizzare le funzioni amministrative attraverso una centralizzazione dei processi;
 - d) Migliorare l'efficienza complessiva mantenendo invariati i livelli occupazionali.

2. Sistemi informativi:

- Entrambe le Casse utilizzano il software gestionale "GE.CAS.ED."
- La fusione per incorporazione permette di:
 - a) Mantenere il sistema già in uso presso entrambe le sedi;
 - b) Unificare le banche dati;
 - c) Standardizzare le procedure operative;
 - d) Ottimizzare i costi di gestione e manutenzione del software.

C) Vantaggi Procedurali.

Trattandosi di fusione cui parteciperanno solo associazioni non riconosciute prive della qualifica di ente del Terzo Settore, sono possibili le seguenti semplificazioni (*sul punto, Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n.76/2020, Articolo 42 bis c.c. e operazioni straordinarie*):

- non è prevista alcuna forma di pubblicità del progetto di fusione: tale progetto deve essere depositato presso la sede sociale dell'ente o pubblicato sul sito internet dell'ente;
- non sussiste l'obbligo di predisporre, ai sensi dell'art.2501-sexies, la relazione dell'esperto sul rapporto di cambio: nessun rapporto di cambio è compatibile con la natura degli enti coinvolti;
- non esiste alcun termine da rispettare tra la deliberazione di approvazione del progetto di fusione e l'atto di fusione, con la conseguenza che l'atto di fusione può essere stipulato immediatamente dopo detta deliberazione.

D) Continuità dei Servizi.

La fusione per incorporazione garantisce:

- Mantenimento delle prestazioni assistenziali erogate;
- Graduale armonizzazione delle prestazioni tra le due realtà;
- Continuità nei rapporti con imprese e lavoratori;
- Preservazione dell'identità territoriale di entrambe le realtà.

E) Aspetti Economico-Finanziari.

Dall'analisi della *due diligence* emerge che:

- Il capitale circolante netto della Cassa Edile Potenza (€ 7.759.000) è significativamente superiore a quello della Cassa Edile Matera (€ 1.513.000);
- La fusione per incorporazione consente di ottimizzare la gestione finanziaria mantenendo l'efficiente struttura dell'incorporante;

La fusione per incorporazione rappresenta quindi la soluzione ottimale per:

- Minimizzare i costi dell'operazione;
- Semplificare gli aspetti procedurali;

- Garantire la continuità operativa;
- Preservare il patrimonio immobiliare;
- Mantenere l'efficiente struttura organizzativa;
- Assicurare una gestione unitaria più efficace delle risorse.

Questa modalità di fusione, rispetto alla fusione propria, consente di raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento con minori costi e complessità operative, salvaguardando al contempo gli interessi di tutti gli *stakeholder* coinvolti.

F) Vantaggi Economici della Fusione per Incorporazione

La fusione per incorporazione presenta numerosi vantaggi:

Economici:

- Economie di scala nella gestione amministrativa;
- Ottimizzazione dei costi del personale;
- Razionalizzazione degli investimenti immobiliari;
- Migliore efficienza operativa.

Gestionali:

- Uniformità delle procedure;
- Semplificazione dei rapporti con imprese e lavoratori;
- Maggiore efficacia nei servizi erogati;
- Gestione unitaria del patrimonio.

G) Aspetti Tecnico-Operativi

L'operazione dovrà essere realizzata secondo quanto previsto dall'art. 2501- quater c.c., il quale richiede la redazione della situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione.

Particolare attenzione andrà posta in merito a:

- Armonizzazione dei sistemi informativi;
- Gestione del personale;
- Unificazione delle procedure operative;
- Integrazione delle prestazioni assistenziali.

Il tutto in funzione degli scopi e degli obiettivi istituzionali propriamente attribuiti alle Casse Edili, alle quali compete:

- a) provvedere, a favore degli iscritti, alla riscossione ed utilizzazione dei contributi che le sono attribuiti dai lavoratori e datori di lavoro.*
- b) provvedere alla gestione degli accantonamenti previsti dalla contrattazione collettiva di settore;*
- c) svolgere tutte le forme di previdenza ed assistenza che le saranno demandate, secondo il Regolamento della Cassa e le deliberazioni del Comitato di Gestione;*
- d) provvedere alla riscossione ed amministrazione delle quote sindacali, che alla Cassa sono demandate dagli accordi sindacali delle stesse Organizzazioni che hanno costituito la Cassa Edile;*
- e) provvedere alla riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro, in virtù dei Contratti Collettivi di Lavoro, per anzianità professionale edile ed alla gestione del relativo fondo;*
- f) provvedere alla riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori, in virtù dei Contratti Collettivi di Lavoro o di Accordi Collettivi di Lavoro;*
- g) provvedere ad ogni altro compiuto congiuntamente affidato alle Associazioni Nazionali di cui all'art.1 del presente Statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente alle Organizzazioni Territoriali ad esse aderenti.*

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

le Parti sociali nazionali del comparto industriale edile, con il "Protocollo sugli Organismi Bilaterali", firmato nel luglio del 2014, quale parte integrante del CCNL di categoria sottoscritto nella medesima data, preso atto dello squilibrio economico e finanziario presente nel complesso del sistema paritetico degli Enti bilaterali dell'edilizia, sia a livello nazionale che a livello territoriale (Scuole Edili, CPT e Casse Edili), hanno declinato soluzioni idonee alla necessaria razionalizzazione dell'intero sistema degli Enti bilaterali paritetici, sia a livello nazionale che territoriale.

In aggiunta, tale razionalizzazione è stata sollecitata anche dall'Allegato n. 2 del CCNL Edilizia-Industria 18 luglio 2018, il quale ha disposto la cogenza degli atti di riorganizzazione degli Enti Bilaterali di sistema al mancato raggiungimento di determinati obiettivi di natura economico-finanziaria.

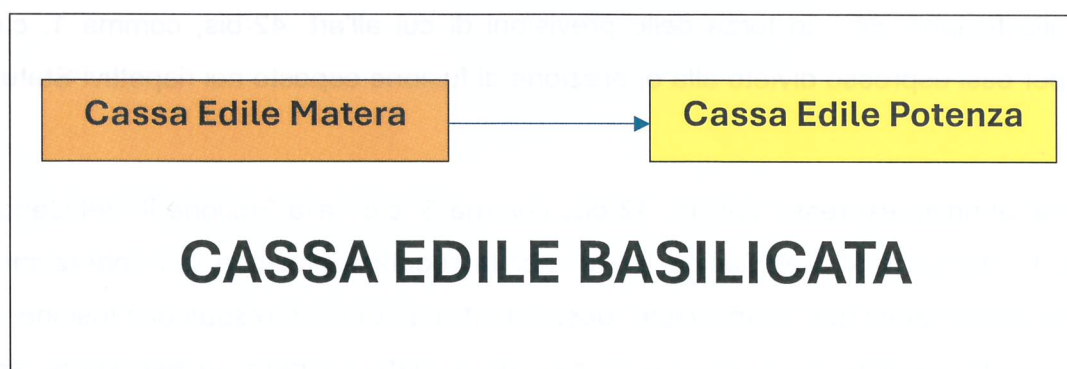
A livello territoriale, gli obiettivi quadro delle Parti sociali nazionali sono la razionalizzazione,

la riorganizzazione e l'efficientamento effettivi delle attività degli Enti Bilaterali territoriali, la omogeneizzazione anche delle rispettive norme di funzionamento, statuti, norme di finanziamento e di coordinamento con gli Enti Nazionali, con la finalità di assicurare maggiori risparmi sui costi di gestione e funzionamento degli Enti stessi, con vantaggi di sistema per le imprese e i lavoratori del settore, ma garantendo in ogni caso piena operatività alle attività svolte dagli Enti Bilaterali paritetici, le cui specifiche *mission* sono considerate sempre strategiche per il comparto edile.

Le Parti sociali nazionali hanno delineato, quindi, i processi di accorpamento degli Enti territoriali, perseguibili con varie formule giuridiche, quale strumento operativo, rimesso in concreto alle scelte e all'azione delle Parti sociali territoriali loro costituenti, per la necessaria profonda riorganizzazione strutturale degli Enti territoriali stessi, ai fini di promuovere l'aggregazione di vari servizi nelle strutture organizzative, la tendenziale omogeneità di prestazioni per aziende/lavoratori, l'ottimizzazione dei costi di gestione, pur volendo assicurare effettività e continuità delle singole azioni già affidate ai singoli Enti stessi.

A seguito delle suddette disposizioni contrattuali e relativi accordi collettivi stipulati tra A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le Federazioni nazionali di categoria dei lavoratori edili FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, le rispettivi articolazioni territoriali A.N.C.E. Basilicata, FENEAL-UIL Basilicata, FILCA-CISL Basilicata, FILLEA-CGIL Potenza e FILLEA-CGIL Matera, in qualità di soggetti costituenti gli Enti Bilaterali Territoriali, Cassa Edile Potenza e Cassa Edile Matera, hanno inteso dare attuazione agli accordi nazionali per gli Enti territoriali di propria costituzione, attraverso l'atto di fusione per incorporazione della **"CASSA EDILE Matera"** (Ente incorporato) nella **"CASSA EDILE Potenza"** (Ente incorporante).

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, SI PROSPETTA LA SEGUENTE OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE:



Nello specifico, l'organo amministrativo di ciascuno dei summenzionati Enti, dotato dei poteri e della competenza esclusiva in forza del combinato disposto dell'art. 42-bis, comma 3, c.c. e dell'art. 2501-ter, comma 1, c.c., prospetta la realizzazione di un'operazione di fusione per incorporazione, in forza della quale l'Ente "**Cassa Edile Matera**" (Incorporata), sarà fusa per incorporazione nell'Ente "**Cassa Edile Potenza**" (Incorporante), dando luogo alla "**CASSA EDILE BASILICATA**".

1) Soggetti partecipanti alla fusione - Descrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 1), c.c.

Ente Incorporante:

"Cassa Edile Potenza", con sede in Potenza, in Via Pienza, 104, codice fiscale 80005590767

Ente Incorporato:

"Cassa Edile Matera", con sede in Matera, in Via delle Nazioni Unite, 43, codice fiscale 02629890778.

I soggetti interessati alla prospettata operazione di fusione sono correnti in Potenza e Matera costituiti ai sensi degli art. 36 c.c. quali "associazioni non riconosciute".

L'operazione di fusione tra associazioni non riconosciute è ammessa nell'Ordinamento e disciplinata dall'art. 42-bis c.c.

Entrambi i soggetti fondendi, Cassa Edile Potenza e Cassa Edile Matera, non sono sottoposti a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione, né in condizioni ostative alla fusione, né - in forza delle previsioni di cui all'art. 42-bis, comma 1, c.c. - sussiste per essi espresso divieto alla operazione di fusione esposto nei rispettivi Statuti.

In relazione al rinvio espresso dall'art. 42-bis, comma 3, c.c., alla Sezione II, del Capo X, del Titolo V, del Libro V, del Codice Civile, per la regolamentazione dell'operazione di fusione tra associazioni non riconosciute, posto che tra gli Enti interessati alla fusione non figurano società regolate dai Capi V e VI c.c., né società cooperative per azioni, sono

applicabili alla fusione le semplificazioni previste dall'art. 2505-quater c.c., semplificazioni che il presente Progetto di Fusione invoca riguardo ai seguenti punti:

- riduzione alla metà dei termini di cui agli artt. 2501-septies, primo comma;
- riduzione alla metà dei termini di cui all'art.2501-ter, ultimo comma, tra l'iscrizione della pubblicazione del progetto di fusione sul sito internet e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 3, dall'art.2501-quater, comma 3, c.c. nonché dell'art. 2501-quinquies, comma 4, c.c. e dall'art.2501-septies, in previsione e a condizione che si ottenga la rinuncia unanime dei soggetti costituenti l'Ente incorporante "Cassa Edile Potenza", nonché dei soggetti costituenti l'Ente incorporato "Cassa Edile Matera" non si procederà a:

- alla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c.;
- alla relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies c.c.;
- al deposito presso la sede degli Enti partecipanti alla fusione, durante i quindici giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, dei documenti previsti ai sensi dell'art.2501-septies;
- al decorso del termine di quindici giorni tra la pubblicazione del progetto di fusione sul sito internet degli Enti partecipanti alla fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ai sensi dell'art.2501-ter, ultimo comma c.c..

L'approvazione del presente Progetto, da parte dei soggetti costituenti la Cassa Edile Potenza e la Cassa Edile Matera varrà anche quale espressione del consenso unanime di tutti i titolari del diritto di voto degli Enti partecipanti alla fusione, all'adozione delle indicate semplificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quater, comma 3, c.c. nonché dell'art. 2501-quinquies, comma 4, c.c..

Al riguardo, si precisa che i soggetti costituenti gli Enti interessati alla fusione sono:

"Cassa Edile Potenza":

- 1) A.N.C.E. BASILICATA, Sezione Regionale Costruttori Edili aderente all'associazione imprenditoriale CONFINDUSTRIA BASILICATA;
- 2) FENEAL-UIL BASILICATA, Sindacato Regionale della Federazione Nazionale

Lavoratori Edili e Affini e del Legno della UIL;

- 3) FILCA-CISL BASILICATA, Sindacato Regionale della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini della CISL;
- 4) FILLEA-CGIL POTENZA, Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edilizia e Affini della CGIL.

"Cassa Edile Matera":

- 1) A.N.C.E. BASILICATA, Sezione Regionale Costruttori Edili aderente all'associazione imprenditoriale CONFINDUSTRIA BASILICATA;
- 2) FENEAL-UIL BASILICATA, Sindacato Regionale della Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini e del Legno della UIL;
- 3) FILCA-CISL BASILICATA, Sindacato Regionale della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini della CISL;
- 4) FILLEA-CGIL MATERA, Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edilizia e Affini della CGIL.

2) Statuto - Descrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 2), c.c.
--

Il vigente statuto della "Cassa Edile Potenza" è riportato negli allegati al presente Progetto di Fusione.

Sono previste modifiche allo statuto della "Cassa Edile Potenza" (Soggetto Incorporante) in relazione alla operazione di fusione, involgenti lo Statuto attualmente vigente, tra cui la modifica della denominazione, che assumerà la seguente dicitura: **"CASSA EDILE BASILICATA"**

Il testo completo dello statuto modificato dell'Ente incorporante viene riportato in allegato al presente Progetto di Fusione, fermo restando che le espressioni numeriche contenute in detto statuto potranno essere modificate nell'Atto di Fusione, in applicazione dei principi sopra indicati.

I soggetti partecipanti alla fusione convengono che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente

derivante dalla fusione sarà composto da dodici membri compreso il Presidente, di cui sei designati dal soggetto datoriale ANCE BASILICATA e sei designati complessivamente dai soggetti sindacali FENEAL-UIL BASILICATA, FILCA-CISL BASILICATA, FILLEA-CGIL POTENZA e FILLEA-CGIL MATERA.

I soggetti partecipanti alla fusione convengono, altresì, che il Collegio dei Sindaci Revisori dell'Ente derivante dalla fusione sarà composto da tre membri effettivi, di cui uno di nomina ANCE BASILICATA, uno di nomina sindacale unitaria ed il Presidente nominato di comune accordo.

3) Rapporto di cambio delle quote e modalità di assegnazione delle quote dell'incorporante - Descrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3) e 4), c.c.

Come accennato in precedenza, in relazione alla natura degli Enti partecipanti, non sussiste detenzione di quote partecipative ed il diritto alla partecipazione è diritto personale, a contenuto non patrimoniale, non rappresentato da titoli e non cedibile.

Pertanto, in ordine al rapporto di cambio, il presente Progetto di Fusione non espone alcuna determinazione:

- per espressa esclusione di legge;
- per l'assenza di rapporto di cambio in considerazione della natura non patrimoniale della partecipazione all'associazione;
- per l'assenza di modifiche alla compagine associativa degli Enti interessati alla fusione.

Non occorre, quindi, la redazione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio richiesta ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c..

Inoltre, la fusione non comporta una variazione del valore delle partecipazioni, in quanto non esistenti, cosicché non si pone il tema di assegnare partecipazioni della incorporante in esito alle operazioni di fusione.

In particolare, i soggetti che risulteranno partecipanti all'Ente incorporante **“CASSA EDILE BASILICATA”** in conseguenza all'esito della fusione saranno:

- 1) A.N.C.E. BASILICATA, Sezione Regionale Costruttori Edili aderente all'associazione imprenditoriale CONFINDUSTRIA BASILICATA;

- 2) FENEAL-UIL BASILICATA, Sindacato Regionale della Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini e del Legno della UIL;
- 3) FILCA-CISL BASILICATA, Sindacato Regionale della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini della CISL;
- 4) FILLEA-CGIL POTENZA, Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edilizia e Affini della CGIL;
- 5) FILLEA-CGIL MATERA, Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Legno, Edilizia e Affini della CGIL.

Non è previsto alcun conguaglio in danaro.

Tale procedimento di fusione non crea pregiudizio alcuno ai soggetti degli Enti partecipanti alla fusione né si presenta atto a modificare in alcun modo i diritti amministrativi da ciascuno posseduti antecedentemente alla prospettata operazione.

4) Data di partecipazione delle quote agli utili - Descrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 5), c.c.

Come accennato in precedenza, in relazione alla natura degli Enti partecipanti alla fusione, non sussiste detenzione di quote partecipative ed il diritto alla partecipazione all'Ente derivante dalla fusione è diritto personale, a contenuto non patrimoniale, non rappresentato da titoli e non cedibile. Pertanto, non sussiste alcun diritto patrimoniale di partecipazione agli utili e vi è divieto di distribuzione di utili agli associati; tale situazione rimarrà invariata all'esito della fusione.

5) Imputazione a bilancio delle operazioni - Descrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 6), c.c.

In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501-ter, primo comma, n. 6, c.c., si precisa che le operazioni delle associazioni fuse saranno imputate alla incorporante, ai fini contabili, a partire dalla data del **01° ottobre 2025**, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2504-bis, comma 3, c.c.

Da tale data, ovvero dal **01° ottobre 2025**, decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. nuovo T.U.I.R.) in considerazione del fatto che detta data non è anteriore alla data in cui si chiude

l'ultimo esercizio sociale della incorporante (30.09.2025).

Per quanto concerne gli **effetti civilistici della fusione**, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., 2° comma, e dell'art. 42-bis, comma 3, c.c. a decorrere dal giorno in cui sarà stipulato l'atto pubblico di fusione.

6) Effetti della fusione sulle associazioni fuse

L'Ente fuso per incorporazione cesserà di esistere e si estinguerà senza comunque causare alcuna definizione dei rapporti con i terzi, dal momento che l'Ente incorporante assumerà gli stessi diritti ed i medesimi obblighi del primo, senza alcuna soluzione di continuità tra i due momenti.

In particolare, il procedimento di fusione si perfeziona e produce tutti i suoi effetti soltanto alla data di efficacia stabilita dagli associati, che, come sopra già indicato, coincide con il giorno in cui sarà effettuata la pubblicità dell'atto di fusione.

Prima di questa data l'Ente fuso per incorporazione risulterà ancora attivo ed esistente.

Ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile sono in essere rapporti di lavoro in capo all'Ente incorporante e all'Ente incorporato.

Saranno trasferiti in capo all'Ente incorporante i contratti in essere in capo all'Ente Incorporato.

La Fusione avverrà ai valori contabili a cui gli elementi dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento in favore dell'Ente incorporante sono iscritti nella contabilità dell'Ente Incorporato.

7) Trattamenti riservati.

La fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soggetti in conseguenza della natura degli Enti interessati alla fusione e dell'assenza di diritti patrimoniali degli associati.

8) Vantaggi particolari.

La fusione non comporterà alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione degli Enti partecipanti in conseguenza della natura degli Enti interessati alla fusione e dell'assenza di diritti patrimoniali degli associati.

9) Ragioni economiche della fusione.

La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo, né crea pregiudizio agli associati degli Enti interessati.

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per i soggetti partecipanti, tra i quali:

- riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni;
- semplificazione della struttura di rappresentanza, operativa e funzionale;
- realizzazione di processi produttivi diretti a valorizzare, in sinergia con le capacità finanziarie e di management, il più efficace ed efficiente perseguimento degli scopi sociali.

10) Risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni dell'ente risultante dalla fusione.

Le obbligazioni dell' Ente incorporante corrisponderanno a quelle attualmente risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento dell' Ente incorporato che non presenta particolari esposizioni di Passivo.

Considerate le obbligazioni che l'Ente incorporante dovrà adempiere, non sono necessarie previsioni di risorse finanziarie straordinarie per il detto adempimento.

11) Sede legale.

La sede legale della Ente incorporante sarà sita in Potenza, in via dell'Edilizia snc.

12) Altre Informazioni.

Gli Enti partecipanti alla fusione:

- a) sono soggette alla revisione legale;
- b) hanno dipendenti;
- c) non hanno perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito dell'Ente incorporante;

- d) non hanno riserve in sospensione d'imposta da ricostruire nel bilancio dell'Ente incorporante.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.47 della L. 29 dicembre 1990 n. 428, novellata dal D.Lgs. 02 febbraio 2001, n. 18, non risultando inverata la relativa condizione, l'organo amministrativo dell'Ente incorporato, **non provvederà ad inoltrare informativa sulla fusione alle rappresentanze sindacali aziendali** ovvero ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento.

13) Disciplina fiscale

La presente operazione di fusione prevede l'assegnazione degli elementi dell'attivo e del passivo all'Ente incorporante a valori contabili ed in neutralità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 172 D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 in forza della espressa previsione di applicazione analogica, prevista dall'art. 174 D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, della detta disciplina alle operazioni di fusione interessanti "associazioni non riconosciute".

Non si accederà al regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 172, comma 10-bis, D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.

Non sussistono riserve attribuite alla Incorporante in sospensione d'imposta.

Non sussistono perdite pregresse.

* * * * *

Il presente "Progetto di Fusione", a norma dell'art. 2501-septies c.c., viene oggi depositato in copia presso la sede legale degli Enti partecipanti alla fusione, Cassa Edile Potenza e Cassa Edile Matera, in uno ai documenti indicati nell'articolo medesimo ed in uno alle relative Deliberazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione dotati dei poteri e della competenza esclusiva alla redazione del Progetto, in forza del combinato disposto dell'art. 42- bis, comma 3, c.c. e dell'art. 2501-ter, comma 1, c.c.. e viene sottoscritto dai rispettivi Presidenti dei Consigli di Amministrazione, a tal uopo delegati con le menzionate Deliberazioni, nonché pubblicato sui siti internet dei rispettivi Enti interessati alla fusione.

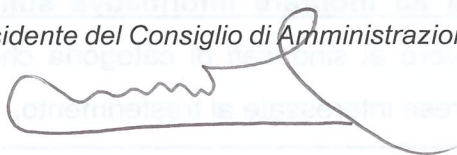
Il presente "Progetto di Fusione" non verrà inviato in via telematica per l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art.2501-ter, comma terzo, c.c., in quanto norma non compatibile, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 3, c.c. con la disciplina costitutiva e

pubblicitaria delle associazioni non riconosciute.

Potenza, 22 settembre 2025

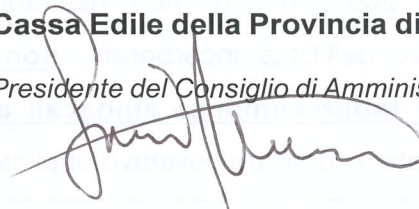
Cassa Edile della Provincia di Potenza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Cassa Edile della Provincia di Matera

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Si allega:

- A. Statuto Cassa Edile di Potenza;
- B. Statuto Cassa Edile di Matera;
- C. Due Diligence della Backer Tilly;
- D. All.2 del CCNL Edilizia Industria del 18.07.2018;
- E. Statuto Cassa Edile Basilicata